PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PREMESSA

Per valutazione ambientale strategica (VAS) si intende il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del Dlgs 152/2006, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Secondo l'art.6 del Dlgs 152/2006 la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria è l'Autorità competente in materia di VAS di competenza regionale per i Piani/programmi da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.23 del Regolamento Regionale n.3/2008 e s.m.i,

La procedura VAS è avviata dall'autorità procedente, che la norma individua nella pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del D.lgs.n.152/2006, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma.

Per i piani di natura urbanistica (PSC/PSA, PTPC, ecc) il procedimento VAS si deve coordinare con le procedure di formazione e approvazione del Piano, disciplinate dalla L.R. n.19/2002, e con riferimento all'allegato A del Disciplinare Operativo approvato con D.G.R. n.624 del 23.12.2011.

Il suddetto disciplinare operativo va interpretato alla luce delle diverse modifiche legislative intervenute sia alla LR n.19/02 che al D.lgs. n.152/2006, e tenendo conto della successiva attivazione del Tavolo Tecnico di cui all'art.9 della LR n.19/2002.

Per altre tipologie di piani le procedure VAS si devono comunque coordinare con le norme di settore che disciplinano il processo di formazione ed approvazione del Piano/programma stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 c.3 del Dlgs 152/2006.

Il parere motivato ai fini VAS viene formulato dall'Autorità competente al termine degli adempimenti procedurali previsti dalle norme sopracitate (consultazione preliminare 45gg, consultazione del pubblico sul Rapporto Ambientale definitivo 45gg, istruttoria tecnica e valutazione 45 giorni) evidenziando che il provvedimento formale della VAS resta escluso dai casi di applicazione del silenzio assenso (c.4 art.20 della L.241/90) in quanto è un atto formale previsto da disposizioni comunitarie.

Per la formulazione dei pareri motivati in materia di VAS l'Autorità Competente si avvale della Struttura tecnica di Valutazione straordinaria per la VAS, istituita ai sensi della LR n.39/2012 e del Regolamento Regionale n.10/2013.

Di seguito si riporta un cronoprogramma delle principali fasi/attività del processo VAS.

Riferimenti Normativi

D.lgs. n. 152/2006

Regolamento regionale n.3/2008

L.R.n.39/2012

Regolamento Regionale n.10/2013

Disciplinare operativo approvato don DGR 624/2011

CRONOPROGRAMMA DEL PROCESSO VAS DI PIANI/PROGRAMMA FASE PRELIMINARE

- ➤ l'Autorità procedente dà avvio al processo VAS con formale comunicazione all'Autorità Competente (Mod. VAS1), corredata della documentazione necessaria, al fine di concordate i soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nella procedura;
- > qualora il PSC interessi o sia in prossimità di aree facenti parte della Rete Natura 2000, è necessario trasmettere anche uno Studio di Incidenza (completo di elaborati), atto a definire e valutare gli effetti sugli habitat e sulle specie, gli obiettivi di conservazione e le misure di mitigazione o di compensazione degli impatti. In tal caso la procedura VAS sarà coordinata con la procedura di Valutazione di Incidenza.
- ➤ l'istanza, corredata della documentazione sopraindicata, dà avvio alla consultazione tra Autorità procedente e l'Autorità Competente al fine di concordare i "soggetti competenti in materia ambientale" (SCMA) da coinvolgere sin dalla fase preliminare del processo; la consultazione preliminare ha lo scopo di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel "Rapporto Ambientale".
- ➤ La mancanza della documentazione necessaria e del versamento degli oneri istruttori sono motivo di improcedibilità dell'istanza
 - > PER I PIANI DI NATURA URBANISTICA
 L'Autorità procedente, dopo aver concordato i soggetti competenti in materia ambientale, indice la
 - conferenza di pianificazione di cui all'art.13 della medesima LUR, seguendo lo schema indicato nell'<u>Allegato B</u> del Disciplinare Operativo approvato con D.G.R. n.624 del 23.12.2011, che include anche il questionario guida sulla base del quale i suddetti SCMA sono chiamati ad esprimersi entro 30 giorni.
 - ➤ PER ALTRE TIPOLOGIE DI PIANI/ PROGRAMMI

 L'Autorità procedente, dopo aver concordato i soggetti competenti in materia ambientale, chiede

 (Mod. VAS3) ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), concordati con l'Autorità
 competente, di comunicare, entro 30 giorni, i rispettivi contributi utilizzando il questionario guida,
- L'autorità procedente pubblica apposito avviso sul proprio sito web (Mod.VAS4) al fine di assicurare adeguata pubblicità all'iniziativa;
- ➤ durante le consultazioni preliminari ai fini VAS il Dipartimento Tutela dell'Ambiente e gli altri Enti con competenze in materia ambientale si esprimono sul Rapporto Preliminare Ambientale;
- la fase di consultazione preliminare ai fini VAS, salvo diversi accordi si conclude entro 45 giorni,
- ➤ Al termine delle consultazioni preliminari l'Autorità procedente ne dà formale comunicazione all'Autorità competente comunicando i contributi pervenuti (Mod.VAS5);

FASE DI CONSULTAZIONE

- ➤ l'Autorità procedente, sulla scorta dei contributi ricevuti, redige il "rapporto ambientale", con riferimento all'allegato VI al Dlgs 152/2006 e all'allegato F del regolamento Regionale n.3/2008. Il rapporto ambientale dà atto delle consultazioni preliminari ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti e costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
 - ➤ PER I PIANI DI NATURA URBANISTICA il PSC/PSA completo del Rapporto ambientale, Studio di Incidenza (ove richiesta) e della Sintesi non tecnica, è adottato dal consiglio comunale, previa acquisizione del parere art.13 L. n.64/1974 e art.89 D.P.R. n.380/2001, rilasciato dal competente Settore del Dipartimento Lavori pubblici,

➤ PER ALTRE TIPOLOGIE DI PIANI/ PROGRAMMI

Il Piano/Programma completo del Rapporto ambientale, Studio di Incidenza (ove richiesta) e della Sintesi non tecnica, è adottato dall'organo competenze

AVVERTENZA: gli elaborati, allegati all'istanza di VAS, devono essere provvisti dei necessari timbri e firma di conformità al documento adottato dall'atto deliberativo dell'organo competente, atto che deve elencare, in modo dettagliato, tutti i singoli elaborati adottati, inclusi il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica:

- ➤ l'Autorità procedente pubblica apposito avviso (Mod VAS9 per i Piani di Natura URBANISTICA; Mod.VAS8 per altre tipologie di Piano/programma) sul BUR Calabria ai sensi dell'art.27 della LUR e art.24 R.R.n.3/2008; ai fini della VAS l'avviso deve contenere le informazioni di cui all'art.14, c.1, del d.lgs. n.152/2006 e s,m.i. così come recentemente modificato dall'art. 28, c.1, lett.b), della L. n. 108/2021;
- L'autorità procedente pubblica sul proprio sito web il Piano unitamente ad apposito avviso (Mod.VAS10);
- ➤ contestualmente l'Autorità procedente trasmette (Mod.VAS6) all'Autorità competente tutta la documentazione, unitamente ad uno schema di avviso web in formato editabile;
- > il PSC, completo di rapporto ambientale e sintesi non tecnica, sono depositati contestualmente presso gli uffici dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente e pubblicati sui rispettivi siti web. (Il mancato rispetto delle suddette forme di pubblicità può inficiare il processo di consultazione ai fini della VAS);
- ➤ entro **45 giorni** dalla data di pubblicazione sul BUR chiunque può prendere visione degli atti e formulare eventuali **osservazioni** di natura ambientale ai recapiti indicati nell'avviso;
- ➤ l'autorità procedente invia, altresì, comunicazione (Mod. VAS11) ai soggetti competenti in materia ambientale fornendo loro il link di pubblicazione della documentazione, gli estremi del BUR dove è pubblicato l'avviso, e i termini entro cui fornire eventuali osservazioni in materia ambientale;
- > con successivo atto deliberativo (es: del Consiglio Comunale per PSC/PSA, ovvero dell'organo competente per altre tipologie di Piani/Programmi) si provvede alla controdeduzione delle eventuali osservazioni pervenute (per i Piani urbanistici occorre fare riferimento alla LR n.19/2002);

FASE DI VALUTAZIONE

- ➤ L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente (<u>mod. VAS12</u>) il Piano/Programma, completo di rapporto ambientale, sintesi non tecnica e atti deliberativi di adozione e controdeduzione alle osservazioni ed eventuali integrazioni adottate, per consentire l'esame istruttorio e le valutazioni di competenza ai fini della VAS, ai sensi dell'art.15 del d.lgs.152/2006 e art.25 del R.R.n.3/2008;
- ➤ Per le valutazioni l'Autorità Competente si avvale della Struttura Tecnica di Valutazione straordinaria per la VAS istituita ai sensi della L.R. n.39/2012 e ss.mm.ii e del R.R. n.10/2013.
- ➤ Tale procedura si conclude di norma entro **45 giorni** dal termine del periodo di osservazioni, salvo interruzioni dei termini per integrazioni/chiarimenti necessari.
- ➤ Per i Piani di Natura Urbanistica l'autorità procedente trasmette la documentazione anche al Settore Urbanistica, alla Provincia e alla Città Metropolitana, per l'acquisizione del parere definitivo, motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica con i rispettivi QTRP, PTCP;
- L'Autorità competente notifica il Decreto con il parere motivato ai fini VAS e lo pubblica sul BURC;
- L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, prima dell'approvazione del PSC e tenendo conto del parere motivato VAS, provvede, se necessario, alle opportune revisioni del piano.

FASE DI INFORMAZIONE DELLA DECISIONE

- ➤ Dopo l'approvazione del Piano/Programma da parte dell'organo competente (Consiglio Comunale per i PSC/PSA) l'autorità procedente pubblica sul BURC apposito avviso dell'avvenuta approvazione e del suo deposito presso il Comune.
- > sui siti web delle autorità procedente e competente sono, altresì, pubblicati:
 - il parere motivato espresso dall'autorità competente;
 - una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
 - le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del d.lgs. n.152/2006.

FASE DI MONITORAGGIO (art.18 dlgs 152/2006)

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda. L'autorità competente si esprime entro **trenta giorni** sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

MODULISTICA VAS

Procedimenti di Verifica Ambientale Strategica (VAS)

(art.13 D.lgs.n. 152/2006 e art.23 Regolamento Regionale n.3/2008)

Mod. VAS1	Avvio consultazioni preliminari con l'Autorità Competente, procedure di VAS
-----------	---

Mod. VAS2	Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio Tecnico che ha redatto il Rapporto preliminare
	ambientale VAS

Mod.VAS3 Fac-simile nota consultazione preliminare dei SCMA procedura V	VAS
---	-----

(per PSC/PSA, la procedura VAS si deve coordinare con la procedura urbanistica, e tenere conto anche dell'allegato B al disciplinare operativo approvato con DGR 624/201)

Mod. VAS4 Fac-simile avviso web avvio consultazione preliminare ai fini della Procedura VAS

Mod. VAS5 Fac-simile comunicazione esito consultazioni preliminari procedura V.A.S.

Mod. VAS6 Fac-simile trasmissione Rapporto Ambientale all'AC e comunicazione avvio consultazioni del pubblico

Mod. VAS7 Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio Tecnico che ha redatto il Rapporto Ambientale

Mod. VAS8 Schema di avviso da pubblicare sul BURC per l'avvio delle osservazioni al rapporto ambientale VAS (per Piani/Programmi diversi dai Piani urbanistici assoggettati alle procedure di cui alla LR 19/2002)

Mod. VAS9 Schema di avviso da pubblicare sul BURC per l'avvio delle osservazioni al rapporto ambientale VAS per Piani urbanistici assoggettati alle procedure di cui alla L.R. n.19/2002

Mod. VAS10 Schema avviso web informativa avvio consultazioni sul Rapporto Ambientale

Mod. VAS11 Fac-simile nota informativa ai SCMA della fase di osservazioni sul RA

Mod. VAS12 Fac-simile nota trasmissione osservazioni al RP e controdeduzioni

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

ONERI ISTRUTTORI per l'avvio della procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. e per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)